

ESENTE DA OGNI TASSA
E IMPOSTA AI SENSI ART. 23
COMMA 10 L. 689/1991.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Udine, in persona dell'avv. Pietro Volpe, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con ricorso pervenuto il 26.11.12, iscritto con il n° 3856/12 R.G.

da

, in proprio

- RICORRENTE -

contro

PROVINCIA DI UDINE, con l'avv. Giorgia Amodio

- RESISTENTE -

per

l'annullamento del verbale n. 217 del 24.11.12 della Polizia Provinciale di Udine

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il suddetto verbale, redatto perché con un veicolo con portata massima di 3,7 tonnellate effettuava un trasporto per conti tra l'Italia e l'Ucraina privo di autorizzazione ex art. 44 L. 298/74, evidenziando che tra i due paesi il trasporto sotto i 35 quintali non è soggetto ad alcuna autorizzazione..

Si è costituita l'amministrazione tardivamente con deposito della documentazione chiedendo il rigetto del ricorso.

N. 161 Sentenza 13
N. 3856 R.G. 12
N. 1147 C. no. 10/13
N. / Reg.

Spedita il 28.2.13
Data avviso alle parti
11 MAR. 2013

OGGETTO: _____

O. S. A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice osserva che l'art 88 cds così recita:

- 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.*
- 2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. **Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.***

Dalla lettura della suddetta norma si evince che l'intera disciplina della L. 298/74 non si applica.

Successivamente vengono emanate nuove disposizioni, come osservato correttamente dalla difesa della Provincia, che modificano solo parzialmente la suddetta disposizione.

Ad esempio l'obbligo di qualificazione del conducente non si applica a chi conduce mezzi sotto i 35 q (che richiedono patente B)

Art. 14. D. Lgs. 286/05 (citato dalla Provincia)

- 1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente*

La L. 454/97 citata dalla difesa della Provincia non ha modificato l'impianto dell'articolo 88 cds ne lo ha abrogato.

Infatti, l'art. 1/6 della stessa dispone solo che *tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.*

Ma tale norma obbliga solo i cittadini italiani, come precisato dal paragrafo 6 dell'art. 1 del Regolamento 1072/2009:

La norma così recita:

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo.

Il paragrafo 5 precisa quali sono i trasporti esentati dalla licenza europea e di ogni altra autorizzazione al trasporto (quindi anche bilaterale e multilaterale).

Si riporta la norma per maggiore chiarezza:

5. I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:

- a) trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale;*
- b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;*
- c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;*

In altre parole, per la legislazione comunitaria i trasporti con veicoli sotto i 35 quintali sono completamente liberalizzati, salvo la facoltà dello stato membro di sottoporre a disciplina più stringente i veicoli dei propri cittadini (per cui un cittadino ungherese, ad esempio, può esercitare l'autotrasporto per conto terzi con veicoli sotto i 35 quintali in Italia senza alcun obbligo d'iscrizione all'albo. Anche con veicoli immatricolati in Italia!)

Viepiù, anche in Italia i veicoli sotto i 35 quintali non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 41 L. 298/74, in quanto il comma 6 dell'art. 1 L. 474 ha previsto solo l'obbligo d'iscrizione (in difformità da quanto previsto dall'art. 88) ma non di munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 41 citato.

Infine non può fare a meno di evidenziare che l'art. 29 dell'accordo Italia Ucraina, ratificato con L. 404/99, così provvede: ***la legislazione interna di ciascuna parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.***

In effetti è vero che nell'accordo non si parla di liberalizzazione, ma è altrettanto vero che i due paesi hanno fatto rinvio alle disposizioni degli accordi internazionali, tra i quali rientra l'accordo CEMT che prevede la liberalizzazione dei trasporti fino a 35 quintali.

Ciò conformemente ai considerata 7 e 8 del Regolamento 1072 citato.

(7) Ai sensi della direttiva 2006/94/CE taluni trasporti sono esentati dall'obbligo dell'autorizzazione comunitaria e di qualsiasi altra

autorizzazione di trasporto. Nell'ambito dell'organizzazione del mercato prevista dal presente regolamento, occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra licenza di trasporto per alcuni di questi trasporti, in ragione del loro carattere particolare.

(8) Ai sensi della direttiva 2006/94/CE, il trasporto di merci a mezzo di veicoli di peso massimo a carico compreso tra 3,5 e 6 tonnellate era esentato dalla licenza comunitaria. Tuttavia, le norme comunitarie nel settore del trasporto di merci su strada si applicano in genere a veicoli con massa massima a carico superiore a 3,5 tonnellate. È opportuno pertanto armonizzare le disposizioni del presente regolamento con l'ambito di applicazione generale delle norme comunitarie in materia di trasporti su strada e prevedere un'esenzione esclusivamente per i veicoli con massa massima a carico fino a 3,5 tonnellate.

In conclusione, lo stato italiano può imporre obblighi d'iscrizione all'albo solo per i veicoli dei propri cittadini, come precisato dall'art. 1, paragrafo 6 del Regolamento.

Che avendo fatto rinvio agli accordi multilaterali, si rende in ogni caso applicabile la disposizione CEMT che ha liberalizzato i trasporti sotto i 35 quintali, in diritto internazionale una volta fatto il rinvio si applica l'intera disciplina della norma a cui si rinvia-

L'art. 88 non consente di applicare l'intera disciplina della L. 298/74, tra

il cui rientra anche l'art. 44 che prescrive l'obbligo per le imprese estere di munirsi di autorizzazione.

L'art. 88 non è mai stato abrogato, essendo solo stato disposto l'obbligo d'iscrizione all'albo per tutti i veicoli italiani (non certo ucraini) indipendentemente dal tonnellaggio.

Si ritiene opportuno compensare le spese di giudizio (peraltro solo contributo unificato), in quanto la disciplina è stata resa confusa da determinazioni ministeriali che apoditticamente e senza uno straccio di esegesi della disciplina ha affermato un obbligo di munirsi di autorizzazione bilaterale (che non vengono rilasciate ai veicoli sotto i 35 quintali) e multilaterale CEMT (non prevista perché attività liberalizzata in base al suddetto accordo).

Senza contare, poi, che in nessun modo viene spiegata come possa essere superato la letteralità della norma contenuta nell'art. 88, che prevede l'esclusione dell'intera disciplina prevista dalla L. 298/74, stante che l'obbligo d'iscrizione all'albo successivamente imposto con disciplina posteriore non può che riguardare i veicoli di cittadini italiani, conformemente alla disciplina comunitaria e internazionale.

P.Q.M.


il Giudice di pace di Udine

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale impugnato.

Spese compensate

Così deciso in Udine il 28 febbraio 2013

Il Cancelliere
(Adriano BARATTIN)



Depositato in cancelleria il 1 MAR. 2013

Il Cancelliere
(Adriano BARATTIN)



Il Giudice di Pace
Avv. Pietro Volpe



RICHIESTA 11-3-13
RILASCIO 14 MAR 2013
risciacio n. 1

COPIE

OPERATORE GIUDIZIARIO P2
PICCO Roberto

